

**GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA****Seduta del 24/04/2012**

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	DRAGHETTI BEATRICE
VICE PRESIDENTE	VENTURI GIACOMO
ASSESSORE	CHIUSOLI MARIA
ASSESSORE	MONTERA GABRIELLA
ASSESSORE	PRANTONI GRAZIANO
ASSESSORE	BURGIN EMANUELE
ASSESSORE	DE BIASI GIUSEPPE(**)
ASSESSORE	BARIGAZZI GIULIANO(**)
ASSESSORE	PONDRELLI MARCO(**)

(\*) = assente

(\*\*) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

**DELIBERA N.145 - I.P. 2199/2012 - Tit./Fasc./Anno 12.2.7.2.0.0/1/2012**

SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA E SVILUPPO FAUNA

Calendario venatorio provinciale per la stagione 2012-2013. Integrazioni al calendario regionale.

**Oggetto:**

Calendario venatorio provinciale per la stagione 2012-2013. Integrazioni al calendario regionale.

**LA GIUNTA****Decisione**

1. Approva le integrazioni provinciali al calendario venatorio regionale per la stagione 2012-2013, comprensive delle prescrizioni relative ai siti di Rete Natura 2000, come da allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
2. Dichiarata la immediata esecutività del presente atto al fine di attivare, a decorrere dal 28 aprile 2012, la caccia di selezione alla specie cinghiale, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa regionale.

**Motivazione**

La legge n. 157/92<sup>1</sup> disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.

La legge regionale n. 8/94<sup>2</sup> stabilisce che le Province, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adottino il calendario venatorio provinciale, con il quale:

1. autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
2. autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
3. rendono operanti le limitazioni proposte dai consigli direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e i divieti relativi alle aree con colture in atto.

La Regione Emilia Romagna con propria delibera<sup>3</sup> ha definito le norme del calendario venatorio regionale nonché gli indirizzi e le prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali.

E' pertanto necessario e opportuno approvare le presenti integrazioni provinciali al calendario venatorio regionale per la stagione 2012-2013 comprensivo delle prescrizioni per le varie

<sup>1</sup> Art.12, Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni.

<sup>2</sup> Art. 50, comma 2, Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni.

<sup>3</sup> Delibera di Giunta regionale 14 marzo 2012 n.273 "Calendario venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali".

attività nei siti di Rete Natura 2000, come da allegato al presente atto.

Si precisa che:

- per quanto riguarda la caccia collettiva al cinghiale si provvederà con determina successiva a definire, a seguito di specifiche proposte da parte degli ATC BO2 e BO3, il piano di prelievo e le giornate di caccia settimanali in braccata e girata, distretto per distretto, nonché gli orari di svolgimento delle medesime, ferme restando le date di inizio e di fine della caccia al cinghiale in forma collettiva come precisate nel seguente atto;
- come di consueto, si provvederà con separati provvedimenti ad approvare l'entità numerica e la distribuzione territoriale dei piani di prelievo in selezione del cinghiale, del capriolo, del cervo e del daino negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV), nonché le relative prescrizioni e adempimenti;
- per tutti gli ATC bolognesi le mute di cani da seguita, autorizzate nei modi previsti, possono essere utilizzate non solo in addestramento ma anche in azione di caccia così come previsto dal calendario venatorio regionale.

E' stato richiesto<sup>4</sup> all'ISPRA il prescritto parere sulle integrazioni provinciali al calendario venatorio regionale, valide per la presente stagione venatoria nel territorio provinciale di Bologna, il quale ha espresso il proprio parere<sup>5</sup> sulla proposta presentata dalla Provincia di Bologna.

L'ISPRA fa riferimento, nel citato parere, al proprio documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" del luglio 2010 per censurare le scelte relative ai periodi di prelievo e al carniere. Tale documento, per quanto autorevole, non può tuttavia sostituirsi alle norme europee di riferimento riportate nel "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009*" e nella relativa "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" del febbraio 2008.

Inoltre la maggior parte delle osservazioni dell'ISPRA riguardano disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale che, come prescritto<sup>6</sup>, regola:

<sup>4</sup> con nota Pg. n. 47016 del 26 marzo 2012 in atti.

<sup>5</sup> con parere acquisito agli atti al Pg. n. 59798 del 13 aprile 2012.

<sup>6</sup> Art. 50, comma 1 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 "*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*" e successive modifiche e integrazioni.

- a) le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;
- b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
- c) il caniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
- d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.

La legge regionale consente<sup>7</sup> alle Province di modificare solo i termini di inizio o di fine dei periodi di caccia previsti dal calendario regionale e comunque all'interno dei limiti consentiti dalla legge statale n. 157/92, la quale prescrive<sup>8</sup> che tali limiti devono essere contenuti nell'arco temporale 1° settembre – prima decade di febbraio e vieta<sup>9</sup> l'esercizio venatorio per ogni singola specie migratoria:

- a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- b) durante il periodo della nidificazione e in concomitanza con le fasi della riproduzione e della dipendenza dei piccoli.

I suddetti periodi sono stati individuati, per i Paesi europei, dal Comitato scientifico (Comitato Ornithologia) istituito dalla Commissione Europea e sono esposti nel documento citato "Key Concepts".

In particolare nel proprio parere l'ISPRA ha rilevato quanto segue:

*“Per diverse specie i periodi e le modalità di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio in esame risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento (N.d.R.: Guida per la stesura dei calendari venatori.... citata) e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione.”*

In realtà i periodi e le modalità citate nel parere non sono riportati nel calendario venatorio provinciale che a riguardo fa unicamente riferimento al calendario venatorio regionale vigente.

In particolare per quanto riguarda l'apertura della caccia a: Quaglia, Fagiano, Fischione, Codone, Mestolone, Beccaccino e Frullino si riporta quanto contenuto nella deliberazione di Giunta regionale n. 273/2012 e cioè: *“...la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre... omissis ...risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento “Key Concepts”, per tutte*

<sup>7</sup> Art. 50, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni.

<sup>8</sup> Art.18, commi 1, 2 e 3, Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni.

<sup>9</sup> Art.18, comma 1-bis, Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni.

*le specie oggetto di prelievo - ad eccezione del Colombaccio - anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione... omissis. In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts" pagina 11 di 42 considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici".*

Relativamente al Fagiano occorre aggiungere che l'attuale forma di gestione, che si auspica comunque di superare in favore di una gestione sostenibile, si basa sul prelievo soprattutto di animali di allevamento, rilasciati in tempi idonei a fini venatori, e pertanto non incide in maniera sostanziale sulle popolazioni naturali a cui si riferiscono i periodi di prelievo indicati dai "Key concepts".

Per Germano reale, Canapiglia, Moriglione, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione e Pavoncella la data della terza domenica di settembre è ampiamente compatibile con i termini indicati nei "Key concepts" che in alcuni casi anticiperebbero il possibile inizio della caccia fino alla terza decade di luglio.

Relativamente a Cesena, Tordo sassello, Tordo bottaccio e Merlo, tutte specie in buono stato di conservazione (non spec), l'inizio della caccia secondo i "Key concepts" potrebbe essere:

- Merlo: terza decade di agosto;
- Cesena: terza decade di luglio;
- Tordo bottaccio: seconda decade di agosto;
- Tordo sassello: terza decade di settembre.

L'inizio della caccia alla terza domenica di settembre pare pertanto cautelativo, per quanto, occorre ripeterlo, tale periodo è stato fissato dal calendario regionale.

Per il Merlo inoltre la Provincia ha ritenuto di non far praticare la caccia in "pre-apertura", dal 1° settembre alla terza domenica di settembre, cosa comunque ammissibile anche a parere

dell'ISPRA, al fine di tutelare maggiormente le popolazioni nidificanti e far gravare il prelievo su quelle migratorie.

Relativamente ai periodi di chiusura della stagione venatoria i “*Key concepts*” considerano possibile la chiusura della caccia alla Quaglia la prima decade di febbraio e lo stesso documento dell'ISPRA, più volte richiamato, indica la data del 31 dicembre. Il parere fornito appare pertanto infondato e in contraddizione con indicazioni della stessa fonte. Occorre inoltre ricordare che il carniere della Quaglia è stato ridotto dalla Regione a cinque capi giornalieri e venticinque capi stagionali adeguandosi in questo alle indicazioni dell'Istituto.

La chiusura della caccia per Germano reale, Canapiglia, Moriglione, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Pavoncella, Fischione, Codone, Mestolone, Beccaccino e Frullino in data 20 gennaio anziché 10 gennaio rientra nella facoltà di “sovrapposizione” ammessa dalla CE di cui si è detto in precedenza.

La chiusura della caccia alla Beccaccia coincide con quella indicata dai “*Key concepts*”.

La censura relativa al carniere giornaliero di Tortora e Merlo riguarda norme regionali non modificabili dalle Province.

Relativamente ai mammiferi Lagomorfi ISPRA osserva:

*“Risulta criticabile l'apertura della caccia alla Lepre ed al Coniglio selvatico alla 3° domenica di settembre anziché al 1 ottobre e la mancata introduzione di forme di prelievo sostenibile basato su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.*

*Per evidenti ragioni tecniche ed organizzative e di efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria, questo Istituto ritiene opportuno che la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, suggerita per i Galliformi (1 ottobre) venga adottata anche per la Lepre comune ed il Coniglio selvatico.”*

L'ISPRA critica la mancanza di adozione di forme di prelievo sostenibile della Lepre e del Coniglio selvatico basate su censimenti, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tale critica è condivisibile sul piano teorico, occorre tuttavia ricordare che la legge n. 157/92 fissa la data d'inizio del prelievo delle specie citate alla terza domenica di settembre e che la sostenibilità del prelievo si ottiene tramite le prescrizioni relative al carniere giornaliero<sup>10</sup>, attraverso la limitazione del carniere stagionale<sup>11</sup>, e tramite il limite posto alle giornate di caccia<sup>12</sup>. Le limitazioni di carniere e di giornate venatorie sono le modalità adottate dalla legge

<sup>10</sup> Fissato a non più di un capo per ogni giornata di caccia per la Lepre e due per il Coniglio.

<sup>11</sup> Fissato a non più dieci capi per stagione venatoria per la Lepre.

<sup>12</sup> Fissate a non più di tre giornate settimanali.

per limitare gli abbattimenti in misura ritenuta compatibile con le popolazioni esistenti. Tale strategia venatoria, unitamente alla diffusione e alla qualità delle Zone di ripopolamento e cattura nella Provincia di Bologna ha consentito, da almeno venti anni a questa parte, di avere una popolazione di Lepri autoctona sufficiente al fabbisogno venatorio per cui si sono evitate immissioni di animali allevati e i possibili inquinamenti genetici conseguenti.

Relativamente al Coniglio selvatico non vi sono inoltre problemi di sostenibilità a causa della ben nota prolificità della specie, anzi si pone, al contrario, il problema di limitarne l'espansione.

Relativamente alla vigilanza venatoria sulla caccia in forma vagante alla piccola selvaggina, facendo coincidere le date di apertura a tutte le specie la terza domenica di settembre, si ottengono quei vantaggi tecnico-organizzativi auspicati dall'ISPRA nel proprio parere che, tuttavia, in questo caso si esprime su questioni non di propria competenza.

Relativamente al periodo di addestramento e allenamento dei cani da caccia l'ISPRA così si pronuncia:

*“L'inizio dell'attività di addestramento ed allenamento dei cani alla 3a domenica di agosto appare prematuro, in quanto diverse specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare al 1° settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari.”*

Anche la scelta di questo periodo appartiene al calendario regionale, come previsto dal richiamato art. 50 della legge regionale n. 8/94. La Regione Emilia-Romagna ha posticipato l'inizio dell'addestramento di alcuni giorni rispetto alla tradizionale data di ferragosto.

Un'altra censura è mossa alle forme di caccia consentite, l'Istituto si esprime a riguardo nei seguenti termini:

*“La caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, dovrebbe essere limitata a non oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al cinghiale ed alla volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:*

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti...;*
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;*

*c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.”*

L'ISPRA sostiene innanzitutto che la caccia vagante non dovrebbe continuare oltre il mese di dicembre. Ammette tuttavia eccezioni per la caccia al Cinghiale, alla Volpe in squadre organizzate, nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende Agri-turistico venatorie: tali eccezioni di fatto consentono di praticare la caccia in quasi tutto il terreno collinare-montano della provincia e in gran parte di quello di pianura.

Inoltre poiché il parere sottolinea che è la caccia in forma vagante su tutto il territorio che può produrre effetti negativi, occorre evidenziare che, nel mese di gennaio, la caccia vagante non è consentita su tutto il territorio bensì solo nei luoghi espressamente indicati dal calendario provinciale: alcuni bacini e le aree fluviali e golenali dei corsi d'acqua elencati nominativamente.

Fa eccezione, nelle sole aree collinari e montane, la caccia alla Beccaccia che si può effettuare su tutto il territorio ma, poiché nelle stesse aree si svolge la caccia collettiva al Cinghiale, il disturbo aggiuntivo della caccia alla Beccaccia, praticata da pochi specialisti e solo con il cane da ferma, è del tutto trascurabile.

Il maggior numero di praticanti che si avrebbero nel mese di gennaio, ipotizzato e paventato come ulteriore effetto negativo dall'ISPRA, non corrisponde alla realtà dei fatti. Infatti dal mese di dicembre, da quando cessa la caccia in forma vagante alla piccola fauna stanziale, a tutto gennaio e oltre, inizia l'attività di cattura delle Lepri nelle Zone di ripopolamento e cattura che coinvolge gran parte dei cacciatori. La rimanente parte è impegnata nelle cacce collettive al Cinghiale per cui chi si dedica alla caccia vagante, oltretutto limitatamente agli ambienti umidi e golenali come scritto precedentemente, costituisce pertanto una minima parte dei cacciatori della provincia di Bologna.

La supposta difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio nel mese di gennaio, ulteriore effetto negativo indicato dall'ISPRA, è assolutamente da respingere in quanto in gennaio non diminuisce la vigilanza ed è più facile il controllo del territorio a causa della mancanza di copertura vegetale: alberi e cespugli sono spogli, i campi sono vuoti dalle colture. Occorre inoltre aggiungere che spesso in gennaio l'attività venatoria in forma vagante non si svolge in quanto il terreno è coperto dalla neve.

Relativamente alle giornate aggiuntive di caccia alla fauna migratoria in ottobre e novembre l'ISPRA non esprime parere negativo. Evidenzia anzi la impossibilità di fornire un qualsiasi parere stante la mancanza di elementi specifici di conoscenza. L'auspicio che nel prossimo futuro si possa disporre di informazioni tecniche adeguate è condiviso anche dalla Provincia. Si



ritiene che l'informatizzazione dei tesserini per l'esercizio venatoria e la raccolta digitale dei risultati di caccia, avviate dalla Regione, vadano in tale senso.

Anche le modalità di utilizzo e segnatura del tesserino per l'esercizio venatorio, ritenute dall'Istituto non sufficientemente cautelative per quanto riguarda l'annotazione della fauna migratoria abbattuta, sono di competenza regionale e da esse la Provincia non può derogare.

L'ultima parte del parere ISPRA dal titolo: "Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale" esula dal parere sul calendario venatorio provinciale e si rivolge, come il titolo chiaramente indica, ad aspetti di competenza regionale. Si ricorda tuttavia che la Provincia ha fatto suo l'auspicio di utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati, contenuto in questo paragrafo, e lo ha riportato sul proprio calendario venatorio.

Per le ragioni e le motivazioni sopra espresse si ritiene pertanto di confermare la proposta di calendario venatorio provinciale così come è stata inoltrata all'ISPRA per il prescritto parere e come risulta dall'allegato 1 alla presente deliberazione.

Le presenti integrazioni provinciali al calendario venatorio regionale, comprensive delle prescrizioni relative ai Siti di Rete Natura 2000, sono state sottoposte alla Consulta Faunistico Venatoria della Provincia di Bologna nella seduta del 5 aprile 2012.

Ai fini dell'adozione del presente atto si è tenuto conto dell'istruttoria<sup>13</sup> svolta dal Responsabile dell'U.O. Gestione ungulati e controllo faunistico.

Si propone la immediata esecutività al fine di attivare fin dal 28 aprile 2012 la caccia di selezione alla specie cinghiale, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa regionale che ne stabilirebbe l'inizio del prelievo già dal 15 aprile 2012.

## **Pareri**

Sono stati richiesti e acquisiti agli atti il parere<sup>14</sup> del Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna in relazione alla regolarità tecnica, e del Segretario Generale, in relazione alla dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa.

---

<sup>13</sup> In atti al Pg. n. 62774 del 19 aprile 2012.

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali."

**Ricorso<sup>15</sup>**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Allegati**

Allegato 1: Calendario venatorio provinciale per la stagione 2012-2013 comprensivo delle prescrizioni particolari per i siti di Rete Natura 2000.

---

<sup>15</sup> Vedi l'articolo 3 co. 4 della Legge 241/90.

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 27/04/2012 al 11/05/2012.

Bologna, 26/04/2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)